



*Procura Generale della Repubblica  
presso la Corte d'Appello di Napoli*



*Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Napoli*



*Tribunale di Sorveglianza di Napoli*

Protocollo di intesa

tra

*Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli*

*Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*

*Tribunale di Sorveglianza di Napoli*

Visto il D.L. 8 marzo 2020 n.11, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

visto il D.L. 8 aprile 2020 n. 23, recante nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare;

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti ulteriori disposizioni attuative;

viste le Linee guida formulate il 27 febbraio 2020 dal Presidente della Corte d'appello e dal Procuratore generale presso la medesima Corte, sempre nell'ambito dell'azione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dal Tribunale di Sorveglianza, dalla Procura Generale della Repubblica e dalla Procura della Repubblica di Napoli per la prevenzione del contagio da Covid-19;

considerato che i citati decreti legge impongono di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

visto l'art. 2, comma 2, lett. d) D.L. 11/2020, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare "linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze";

visto l'art. 2, comma 2, lett. e) D.L. 11/2020, secondo il quale è possibile prevedere "la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze";

visto l'art. 83, comma 12, D.L. 18/2020 in forza del quale "ferma restando l'applicazione dell'art. 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146 -bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271";

visto l'art. 36, comma 1, D.L. 23/2020 del D.L. n. 23/2020 che prevede che "dal 9 marzo 2020 al giorno 11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al giorno 11 maggio 2020", salve le ipotesi previste dal comma 3, lett. b) e c);

considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibere plenarie del giorno 1.3.2020, del 27.3.2020 e dell'8.4.2020 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid- 19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie", attraverso la stipula di protocolli uniformi sul territorio nazionale anche in materia di udienze avanti ai Magistrati di sorveglianza ed ai Tribunali di Sorveglianza;

rilevato che il Consiglio Superiore con le delibere sopra indicate ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";

considerato che il Direttore Generale S.I.A. del Ministero della Giustizia ha emesso, in attuazione del citato D.L., i provvedimenti del 10 marzo 2020 e del 27 marzo ed il *vademecum* del 30 marzo, con i quali ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi *Skype for Business* e *Microsoft Teams*, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

considerato che gli Uffici Giudiziari di Napoli hanno predisposto - e positivamente testato - gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze collegiali dinanzi al Tribunale e all'Ufficio di Sorveglianza;

rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art.146-*bis*, comma 3, disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto";

rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. citato art. 146-*bis*, comma 5);

sentiti i R.I.D. distrettuali per gli uffici giudicanti e requirenti, i Magrif del Tribunale di Sorveglianza, della Procura Generale della Repubblica e della Procura presso il Tribunale;

Sentito l'Avvocato Generale presso la Corte di Appello, anche quale coordinatore dell'ufficio Esecuzione della Procura Generale;

Sentiti il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Napoli e la Camera Penale di Napoli e riservando ogni eventuale modifica del presente protocollo all'esito di una ulteriore interlocuzione con l'Avvocatura del Distretto, anche alla luce di eventuali modifiche normative;

Ritenuto opportuno predisporre la celebrazione delle udienze con partecipazione da remoto al fine di contrastare la diffusività del contagio da COVID-19;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. Le udienze avanti al Tribunale di sorveglianza e al magistrato di sorveglianza potranno essere celebrate da remoto con collegamento mediante Microsoft Teams:  
per i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive; per i procedimenti di cui all'art. 51-*ter* ord. pen., per i procedimenti nei confronti di persone detenute o in cui è applicata la misura di sicurezza, qualora i soggetti interessati o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda, nonché dal giorno 12/5/2020 al 30/6/2020 (salvo ulteriori proroghe) per tutti i procedimenti che dovranno essere trattati a seguito delle disposizioni adottate ex art. 83, comma 6, D.L. 18/2020;
2. il condannato che intende trattare il procedimento mediante partecipazione da remoto deve fare pervenire la relativa richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [sez1.tribserv.napoli@giustiziacert.it](mailto:sez1.tribserv.napoli@giustiziacert.it).  
La richiesta di trattazione del procedimento e di partecipazione da remoto può essere inoltrata dal difensore ovvero personalmente dall'interessato, il quale si avvarrà degli strumenti di collegamento telematico in uso presso l'istituto di pena/REMS/comunità terapeutica/casa di lavoro/colonia agricola ove è recluso o in uso alle Forze di Polizia cui compete il controllo sull'esecuzione della misura alternativa alla detenzione; la richiesta può essere, altresì, formulata oralmente e verbalizzata dal cancelliere nel corso dell'udienza celebrata presso l'aula del Palazzo di Giustizia qualora sia disposto un rinvio e il condannato e il suo difensore chiedano che alla successiva udienza sia disposta la partecipazione a distanza; potrà essere altresì formulata dal proposto in stato di libertà e dal libero vigilato con invio all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio indicato nell'avviso di fissazione dell'udienza;
3. con apposita comunicazione telematica inoltrata all'indirizzo di posta elettronica dal quale sia pervenuta la richiesta ovvero fornita contestualmente ad essa - anche contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza ove questa non risulti già fissata - il

- Giudice di Sorveglianza darà comunicazione a tutti gli interessati che la trattazione del procedimento sarà gestita con le modalità di seguito indicate;
4. gli avvisi di fissazione dell'udienza conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al *link* per il collegamento stesso;
  5. il difensore, ricevuto l'avviso di cui sopra, comunicherà - almeno cinque giorni prima della data prevista per la trattazione dell'udienza - alla cancelleria del Giudice di Sorveglianza se intenda partecipare da remoto, mediante videocollegamento dal luogo ove si trovi il suo assistito ovvero con videocollegamento da sito privato, provvedendo, in ogni caso, ad indicare l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di telefono ove sarà raggiungibile e da utilizzare per l'avvio del collegamento; la comunicazione di cui sopra andrà fatta all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dall'Ufficio; in caso di mancata, tempestiva comunicazione del difensore, la scelta si riterrà effettuata - per lui solo - a favore della partecipazione presso l'aula di udienza;
  6. il condannato ristretto presso istituti dell'amministrazione penitenziaria parteciperà all'udienza dalla sede dell'istituto; nei casi di espiazione pena nelle forme della detenzione domiciliare o di procedimento nei confronti di soggetto in libertà il Tribunale o l'Ufficio di Sorveglianza indicheranno al difensore la sede dell'ufficio o del reparto o ufficio di polizia giudiziaria prescelto per la videoconferenza, presso il quale il detenuto sarà autorizzato a recarsi senza scorta; un ufficiale di P.G. sarà presente in luogo dell'ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza ai sensi dell'art. 146-bis, comma 6, disp. att. c.p.p. nei luoghi in cui si trova il condannato o internato o il detenuto domiciliare o libero vigilato o il soggetto libero; il soggetto in libertà potrà collegarsi anche dallo studio del suo difensore in caso di collegamento del difensore dallo studio previo consenso dello stesso;
  7. il Pubblico Ministero e il Procuratore Generale partecipano da remoto mediante collegamento assicurato dal proprio Ufficio;
  8. gli esperti partecipano all'udienza da remoto mediante videocollegamento, salvo che decidano di partecipare all'udienza in Tribunale (in quest'ultimo caso verrà messo loro a disposizione una stanza e una postazione da cui collegarsi alla stanza virtuale);
  9. l'interprete partecipa da remoto mediante videocollegamento ovvero attraverso la presenza nel luogo in cui si trova il condannato; sarà consentito anche all'interprete l'accesso al canale di comunicazione riservata tra difensore e detenuto;
  10. la gestione dello svolgimento dell'udienza verrà assicurata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo;
  11. il Magistrato/Presidente del collegio inviterà le parti suddette su piattaforma *Microsoft Teams* agli indirizzi di posta elettronica ordinaria sopra indicati;
  12. il Magistrato/Presidente del Collegio stabilirà il collegamento, seguendo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra difensore e detenuto/internato;
  13. stabilito il collegamento con i diversi soggetti interessati all'udienza (Magistrato/Presidente del collegio del Tribunale, esperti, pubblico ministero, condannato, difensore, etc.) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Magistrato/Presidente del collegio del Tribunale, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza connesse all'attuale emergenza sanitaria da COVID-19"; il Magistrato/Presidente del collegio del Tribunale acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti; le parti dichiareranno sotto la propria responsabilità che si collegano a distanza da sito nel quale non vi è presenza di persone non legittimate; in ogni caso viene acquisita a verbale la dichiarazione del difensore di adesione al

- protocollo, con rinuncia ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.).
14. il Magistrato/Tribunale di Sorveglianza dirigerà l'udienza dalla "stanza virtuale" su piattaforma *Teams* e il Magistrato o il Presidente del collegio avrà cura di verificare e dare atto della contemporanea presenza dei componenti, togati e esperti, e della reciproca visibilità di tutti i componenti il collegio nella "stanza virtuale", ovunque essi si trovino;
  15. nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Magistrato/Presidente del collegio del Tribunale/ degli altri componenti del collegio, se da remoto, e di tutte le parti processuali;
  16. qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori;
  17. nel corso dell'udienza la parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze, solo nei casi in cui non sia stato possibile depositarli nei cinque giorni prima dell'udienza, mediante la chat attiva nella "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della Cancelleria del Giudice di Sorveglianza; gli atti dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale d'udienza; gli atti eventualmente depositati in udienza, preferibilmente inoltrati a mezzo posta elettronica, verranno successivamente stampati a cura della cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" attivata in *Teams* ove condivisi con tale mezzo; eventuali memorie dovranno essere depositate a mezzo PEC almeno cinque giorni prima dell'udienza;
  18. gli atti relativi al fascicolo processuale del condannato saranno elencati in udienza dal Giudice prima della relazione e ciascun atto, su richiesta di una delle parti, verrà letto integralmente;
  19. è in ogni caso garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione per il tempo strettamente necessario di un contatto riservato tra difensore e assistito (anche telefonico);
  20. una volta chiusa l'udienza, la camera di consiglio si svolgerà con le medesime modalità da remoto dalla "stanza virtuale" attivata in *Teams*, assicurata la chiusura del collegamento da remoto dei soggetti diversi dai componenti del collegio del Tribunale di Sorveglianza.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 29/04/2020 e sino al 30 giugno 2020, salvo proroghe *del* termine di cui all'art.83 c.6 del D.L. n.18/20, con impegno a condividere le opportune, costanti verifiche della funzionalità dei collegamenti da remoto e ad adottare le conseguenti, necessarie misure.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo il dott. Raffaele Marino (MAGRIF Procura Generale della Repubblica), la dott.ssa Maria Picardi (MAGRIF Tribunale di Sorveglianza) e il dott. Ciro Capasso (Magrif Procura della Repubblica).

**E' facoltà del singolo difensore aderire al presente protocollo di volta in volta per il singolo procedimento, mediante acquisizione del consenso in udienza o in un momento precedente.**

Si dà atto che il presente protocollo è conforme al modello approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 9 aprile 2020 (allegato alla delibera prot. P5405/2020).

Si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio giudiziario, al Presidente della Corte di Appello, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, al Prefetto di Napoli, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Napoli, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, al Comandante della Polizia Municipale di Napoli ed agli altri reparti ed uffici di polizia giudiziaria aventi sede nel territorio del circondario di Napoli, nonché al C.I.S.I.A. di Napoli.

Napoli, 27 aprile 2020

*Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza*

*Il Procuratore Generale della Repubblica*

*Il Procuratore della Repubblica*